

ANCHE DOPO LA BUONA SCUOLA, IL PRESIDE NON HA POTERI AUTONOMI

Assegnazioni docenti alle classi, fa fede la delibera collegiale

DI CARLO FORTE

Nell'assegnazione dei docenti alle classi e alle cattedre di potenziamento il dirigente scolastico deve agire nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e secondo i principi di correttezza e buona fede. Se non lo fa, il provvedimento di assegnazione è illegittimo. Lo ha stabilito il Tribunale di Pavia con due ordinanze emesse il 30 novembre (1568/2017 e 4524/2017) e di cui si è giunti a conoscenza in questi giorni.

Il giudice monocratico ha applicato l'articolo 1, comma 78, della legge 107/2015, la cosiddetta Buona scuola, il quale dispone che il dirigente scolastico debba garantire un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Principio, peraltro, già ribadito a suo tempo dall'avvocatura distrettuale dello stato di Venezia con un parere emesso su richiesta dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto. Parere nel quale, facendo riferimento a norme che risultano tuttora in vigore, l'Avvocatura spiegava che «dal combinato disposto dell'art. 25 del Testo unico del Pubblico Impiego e dall'art. 7 di

297/94, si evince che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, che tuttavia devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali della scuola».

I casi affrontati dal giudice del lavoro di Pavia facevano riferimento rispettivamente, all'assegnazione di una docente ad una cattedra di potenziamento e alla omessa assegnazione di un'altra docente ad una prima classe. Nel primo caso, tra i criteri fissati dagli organi collegiali figurava la continuità didattica.

Principio disatteso dal dirigente scolastico che, per contro, aveva assegnato la docente ricorrente, per intero, ad una cattedra di potenziamento, distraendola dalla classi dove aveva insegnato l'anno precedente. E nel secondo caso, la ricorrente si era vista negare l'assegnazione ad una prima classe, sebbene gli organi collegiali avessero deliberato che tale assegnazione doveva avvenire con priorità nei confronti dei docenti che insegnavano nella stessa scuola da più tempo.

Entrambe le docenti avevano adito il giudice in via d'urgenza ed entrambi i ricorsi sono stati accolti.

© Riproduzione riservata

